

MISURE GENERALI DI TUTELA

(Titolo I, Capo III, Sezione I, art. 15 e Titolo IV, Capo I, art. 95 D.Lgs. 81/2008)

Le Imprese Appaltatrici e/o Sub-Appaltatrici, durante l'esecuzione dell'opera Commissionata, previa Valutazione di tutti i rischi a cui risultano esposti i lavoratori nei luoghi di lavoro, provvedono ad osservare le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza di cui all'**art. 15 del D.Lgs. 81/2008**, ovvero:

- *Alla Programmazione della prevenzione, mirata in funzione dei fattori ambientali e dell'organizzazione del lavoro;*
- *All'Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;*
- *Al rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;*
- *Alla riduzione dei rischi alla fonte;*
- *Alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
- *Alla limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*
- *All'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;*
- *Alla priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
- *Al controllo sanitario dei lavoratori;*
- *All'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'abilitazione, ove possibile, ad altra mansione;*
- *All'informazione e formazione adeguata per i lavoratori;*
- *All'informazione e formazione adeguata per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);*
- *All'istruzione adeguata ai lavoratori;*
- *Alla partecipazione e consultazione dei RLS;*
- *Alla programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;*
- *Alle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;*
- *All'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;*
- *Alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.*

In particolare, secondo quanto disposto dall'**art. 95 del D. Lgs. 81/2008**, provvedono al:

- a) *mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;*
- b) *scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie e zone di spostamento o di circolazione;*
- c) *condizioni di mantenimento dei vari materiali;*
- d) *manutenzione, controllo prima dell'entrata in servizio e controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;*
- e) *delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;*
- f) *adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o di fase di lavoro;*
- g) *cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;*
- h) *interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.*